

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE PER ATTIVITÀ DI RICERCA

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano l'assegnazione di borse per attività di ricerca e formazione per laureandi e laureati, destinate a favorire la prosecuzione del percorso di formazione e l'avviamento alla ricerca.

Le borse sono finalizzate esclusivamente ad attività di ricerca da svolgersi nell'ambito dei programmi condotti dalle Divisioni dell'Istituto, sotto la supervisione del responsabile scientifico dell'attività, eventualmente coadiuvato da un *tutor*, e nei limiti dello specifico progetto predisposto dal medesimo.

L'attività di ricerca e formazione ha carattere continuativo e non meramente occasionale, senza vincolo di orario.

Art. 2 - Tipologia

INRiM può conferire le seguenti tipologie di borse di ricerca, senza limiti di cittadinanza e genere:

- a. **Borsa di avviamento alla ricerca**
Riservate a laureati in possesso di laurea magistrale, o equipollenti o equivalenti;
- b. **Borsa ponte**
*Riservate a vincitori dei concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, **assegnatari della relativa borsa**, in attesa dell'inizio del corso di dottorato;*
- c. **Borse di laurea**
Riservate a laureandi magistrali che svolgano la tesi nell'Istituto con, obbligatoriamente, relatore o correlatore interno.

L'equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero è stabilita, ai soli fini dell'assegnazione della borsa, dalla Commissione giudicatrice, previo parere favorevole di un docente universitario di ruolo competente per materia.

Art. 3 - Finanziamento

Per il finanziamento delle borse di ricerca sono suscettibili di utilizzo risorse ordinarie, ovvero di progetto o commessa, purché considerate ammissibili dai relativi programmi.

Art. 4 – Attivazione

L'attivazione delle borse di ricerca e delle borse di laurea avviene con decreto del Direttore generale, su richiesta motivata del ricercatore/tecnologo interessato alla specifica attività di ricerca, sentiti il Responsabile del Settore e della Divisione scientifica competenti e il parere, a carattere vincolante, del Direttore scientifico.

La richiesta dovrà contenere l'indicazione di: (1) tipologia di borsa, (2) titolo di studio richiesto, (3) oggetto dell'attività, (4) fonte del finanziamento, (5) responsabile scientifico dell'attività o *tutor* che, nel caso delle borse di laurea, corrispondono obbligatoriamente al relatore o correlatore interno della tesi, durata e valore nei limiti di cui all'art. 9.

Le borse vengono assegnate a seguito di espletamento di pubblica selezione, indetta dall'Istituto, dal soggetto finanziatore di cui all'art. 3, ovvero da altri soggetti nazionali o internazionali di comprovata levatura tecnico-scientifica, attestata dal Direttore scientifico. Le selezioni indette od organizzate dall'Istituto vengono rese note mediante pubblicazione, per non meno di 10 giorni, di specifico Avviso sul sito web dell'Istituto. È fatta salva la possibilità di attivare ulteriori forme di promozione delle selezioni.

I termini della selezione sono specificati nel bando emanato ai sensi del presente regolamento.

Nel caso delle borse di ricerca ponte, di cui alla lettera b) dell'art. 2, stante la correlazione e il riferimento agli esiti del concorso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, il requisito della pubblica selezione si intende assolto senza ulteriori formalità.

Art. 5 – Struttura del bando

Il bando di selezione deve includere le seguenti informazioni:

1. finalità e oggetto della borsa;
2. Divisione di afferenza, responsabile scientifico dell'attività e, ove differente, *tutor*;
3. durata e valore della borsa;
4. termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
5. modalità di svolgimento della selezione;
6. ripartizione dei punteggi tra valutazione dei titoli, anche attraverso *curriculum vitae* e, ove previsto, colloquio.

Qualora le borse di ricerca siano finanziate nell'ambito di programmi nazionali o internazionali, in caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento e quelle del programma di finanziamento, prevalgono queste ultime.

Tenuto conto della funzione di primo avviamento alla ricerca, non può beneficiare della borsa di ricerca di cui all'art. 2, lett. a, chi sia già stato titolare di assegno di ricerca ovvero di posizioni di ricerca.

Non può, inoltre, beneficiare della borsa di laurea o di ricerca chi abbia già beneficiato della stessa specifica tipologia di borsa, fatta salva l'eventuale proroga.

Art. 6 - Valutazione dei candidati

La selezione consiste nella valutazione comparativa dei titoli, anche attraverso il *curriculum vitae* e, qualora previsto dal bando, in un colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca.

La Commissione attribuisce ai candidati un punteggio massimo di 100 punti, da suddividere in 70 punti per la valutazione dei titoli e, ove previsto, 30 punti per il colloquio. Entro tali limiti, ulteriori ripartizioni potranno essere effettuate dalla Commissione.

La valutazione dei titoli precede il colloquio. Il punteggio assegnato a ciascun candidato è dato dalla somma dei punti attribuiti ai titoli e, ove previsto, al colloquio.

Le borse di ricerca vengono conferite a fronte di un punteggio complessivo minimo di 70/100.

Al termine dei lavori, la Commissione formula una graduatoria di merito, resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto.

In caso di pari merito, la borsa è attribuita al candidato più giovane.

Art. 7 - Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata, assicurando la parità di genere, con decreto del Direttore generale, su proposta del Direttore scientifico; è composta da tre esperti, eventualmente integrata da un rappresentante del soggetto erogatore dei fondi.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da personale dell'Istituto.

Art. 8 - Conferimento

Le borse di ricerca sono conferite con atto del Direttore generale.

L'attivazione della borsa è subordinata alla presa visione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro dell'Istituto e alle eventuali ulteriori prescrizioni previste dalla normativa.

Art. 9 - Durata e valore

Le borse di cui all'art. 2, lett. a. e c., possono avere una durata da 3 a 6 mesi, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo non superiore all'iniziale, subordinatamente alla verifica della copertura finanziaria. Il conseguimento del titolo di laurea, qualora avvenga prima della scadenza della borsa, comporta in ogni caso la cessazione del relativo beneficio.

Le borse ponte di cui all'art. 2 lett. b. possono essere riconosciute per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di pubblicazione della graduatoria del concorso di ammissione ai corsi di dottorato e l'avvio del corso stesso.

L'importo mensile delle borse di cui all'art. 2, lettere a. e b., può variare tra un minimo di 1.200,00 euro e un massimo di 1.400,00 euro in base alla complessità dell'attività di ricerca da svolgere e alle risorse disponibili, in coerenza a quanto previsto dall'Istituto in materia di tirocini extra-curricolari¹.

Per le borse di cui all'art. 2 lettera c., l'importo può variare tra un minimo di 400,00 e un massimo di 600,00 euro mensili.

Al titolare di borsa è riconosciuto il diritto ad usufruire del servizio di mensa, ovvero del servizio sostitutivo della stessa, alle medesime condizioni riconosciute al personale ricercatore e tecnologo.

Esclusivamente a tal fine, il titolare di borsa deve comunicare, a cadenza mensile, il profilo orario della propria permanenza presso le sedi dell'Ente attraverso apposita autocertificazione, resa ai sensi di legge. Ove disponibile, è consentita l'acquisizione d'ufficio dell'informazione già registrata ai fini della sicurezza.

La borsa di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, e l'erogazione della borsa non costituisce il corrispettivo di un'attività lavorativa, ma è destinata esclusivamente a supportare e favorire l'accesso a percorsi di formazione alla ricerca.

Le borse di ricerca, erogate in rate mensili posticipate, secondo quanto previsto dalla normativa, non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

Le borse di ricerca, in base alla normativa, sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

¹ Deliberazione consiliare n. 25/2019/7 del 13.9.2019.

Art. 10 - Incompatibilità

Il godimento delle borse di ricerca è incompatibile con:

- a. altre borse a qualsiasi titolo percepite, fatta eccezione per le sole borse di soggiorno all'estero e per quelle riconosciute con riferimento all'iscrizione a corsi di laurea;
- b. assegni di ricerca;
- c. rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato con l'Istituto o con l'eventuale soggetto finanziatore;
- d. lavoro parasubordinato retribuito;
- e. rapporti di lavoro subordinato con Amministrazioni pubbliche o con privati, diversi da quelli di cui al punto c, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Nel caso in cui l'assenza di cause di incompatibilità venga attestata tramite autocertificazione, l'Istituto si riserva la facoltà di verificare l'autenticità delle attestazioni prodotte, anche a campione.

Art. 11 - Decadenza - rinuncia – sospensione - revoca

La **decadenza** dalla borsa di ricerca è prevista nei seguenti casi:

- a. mancata accettazione entro 10 giorni consecutivi dalla proposta di conferimento;
- b. non ottemperanza agli obblighi previsti in capo al borsista;
- c. falsa dichiarazione ovvero omissione delle comunicazioni relative alle incompatibilità;
- d. impossibilità sopravvenuta allo svolgimento dell'attività di ricerca.

La **rinuncia** della borsa è ammessa unicamente a seguito di comunicazione scritta del borsista indirizzata al Direttore generale. Il borsista che rinuncia ha diritto a percepire il pagamento dei ratei relativi al periodo di attività già svolto. In caso di rinuncia da parte del borsista, sarà possibile conferire un'ulteriore borsa di ricerca al successivo idoneo in graduatoria, per un periodo minimo di 3 mesi.

La borsa di ricerca può essere **sospesa** durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità e per malattia prolungata oltre i 30 giorni, debitamente certificata.

I periodi di sospensione possono essere recuperati al termine della naturale scadenza della borsa, previo accordo con il responsabile.

La **revoca** è disposta con decreto del Direttore generale, su proposta del responsabile scientifico dell'attività, sentito il Direttore scientifico, qualora il titolare della borsa interrompa le attività programmate senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze.

Art. 12 - Copertura assicurativa

Le polizze assicurative obbligatorie per infortuni e responsabilità civile derivante da danni a persone o cose sono a carico dell'Istituto.

Art. 13 - Diritti e doveri

Il titolare di borsa è tenuto a svolgere l'attività alla quale essa è finalizzata, attenendosi al programma predisposto. Il borsista è, altresì, tenuto a rispettare le disposizioni di legge e i regolamenti dell'Istituto, ivi

inclusi quelli in materia di proprietà industriale e intellettuale, nonché il Codice di comportamento. Al termine del periodo di formazione il borsista deve presentare al responsabile scientifico dell'attività una relazione finale sull'attività svolta e i risultati prodotti. Tale relazione può essere sostituita, con riferimento alla Borsa di laurea, dalla tesi.

Il titolare di borsa ha libero accesso agli spazi, nonché alle strumentazioni necessarie per lo svolgimento della ricerca ed è tenuto a svolgere le attività in maniera continuativa, conformemente al programma elaborato dal Responsabile e sotto la sua supervisione.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il borsista entra in possesso durante lo svolgimento dell'attività di ricerca devono essere considerati riservati e, pertanto, non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli di formazione per i quali la borsa è attribuita. L'utilizzo dei dati e delle informazioni nella redazione della tesi di laurea è soggetto a specifica autorizzazione da parte dell'Istituto.

Art. 14 - Sicurezza e prevenzione

Il titolare di borsa è soggetto al rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 15 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale

I diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali i borsisti possano, a vario titolo, partecipare, saranno regolati secondo le disposizioni di legge, i regolamenti dell'Istituto e, ove presenti, dagli accordi con terze parti.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

I dati personali conferiti dal borsista sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, per finalità istituzionali dell'INRiM connesse alla gestione della selezione.

Ai sensi dell'art. 13 del citato Regolamento (UE) 2016/679, i borsisti dovranno essere informati circa il trattamento dei propri dati personali.

Art. 17 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento è approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell'Istituto.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.